

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 1970

(59^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere » (812) (D'iniziativa dei senatori Zugno ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 800, 801
ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le finanze	800, 801
FADA, relatore	800, 801
SOLIANO	801
TRABUCCHI	801

Discussione e approvazione:

« Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (943-B) (Approvato

(1) Il titolo del disegno di legge è stato modificato come segue: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazione di armi non da guerra ».

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 798, 799
BUZIO	799
FADA	799
FORTUNATI	799
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro	798
SOLIANO	799
TRABUCCHI	799
ZUGNO, relatore	798

Discussione e approvazione:

« Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1042-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	803
ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le finanze	803
VALSECCHI Athos, relatore	803

Discussione e approvazione:

« Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria » (1255) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	804, 805
ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le	

<i>finanze</i>	Pag. 805
FORTUNATI	805
TRABUCCHI	804, 805
VALSECCHI Athos, <i>relatore</i>	804, 805

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Ando', Baldini, Belotti, Buzio, Cagnasso, Cerri, De Luca, Fada, Fortunati, Franza, Li Vigni, Martinelli, Pirastu, Soliano, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e per il tesoro Sinesio.

B U Z I O , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto» (943-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Assegnazione alla regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z U G N O , relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge in esame, che già ebbe la nostra approvazione nella seduta del 15 gennaio scorso, dispone l'assegnazione di un contributo speciale di 3 miliardi di lire alla regione Valle d'Aosta. Si tratta di uno dei tanti contributi periodici. In particolare, nel 1968 furono ancora attribuiti 3 miliardi di lire alla regione Valle d'Aosta press'a poco per gli stessi motivi che informano il provvedimento in discussione. Adesso l'assegnazione viene giu-

stificata anche con la necessità di contribuire alla riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre dello stesso anno.

Il disegno di legge è ritornato al nostro esame in seguito ad una modificazione formale apportata il 1° luglio dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati riguardante il capitolo con cui far fronte alla copertura. Noi facemmo riferimento al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, che riguarda il Fondo per l'ordinamento regionale. La Camera dei deputati ha ritenuto opportuno di trasferire l'onere a carico del capitolo numero 5381 del medesimo stato di previsione della spesa, cioè alle spese in conto capitale del Fondo globale. Ritengo si tratti dei 10 miliardi stanziati per le regolazioni di carattere finanziario, una delle voci, appunto, del Fondo globale intestata alle Amministrazioni diverse. Ad ogni modo il capitolo n. 5381 ha la capienza necessaria per far fronte al nuovo onere.

D'altro canto, la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento consente di soddisfare una delle obiezioni mosse anche nella nostra Commissione, in quanto non si fa più riferimento ad un capitolo che stanziava fondi per l'ordinamento di tutte le regioni, bensì ad uno destinato alle spese in conto capitale. Quindi viene assicurata una certa ortodossia anche formale.

Per questi motivi invito la Commissione ad approvare l'emendamento introdotto dalla Camera dei deputati.

S I N E S I O , sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo fu ovviamente favorevole al testo approvato dal Senato dato che il disegno di legge è di iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tuttavia alla Camera dei deputati è stato favorevole anche all'emendamento poi approvato, in quanto la nuova imputazione della spesa, facendo riferimento ad un capitolo del Fondo per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, esclude che possano comunque sorgere dubbi sulla validità della copertura. Ragione per cui anch'io propon-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

go alla Commissione del Senato l'approvazione del testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La modifica introdotta dalla Camera dei deputati va valutata con una certa delicatezza, in quanto si passa dal settore delle spese correnti a quelle di investimento. Peraltro, siccome si tratta di contributo non solo per la riparazione di danni causati da terremoto e alluvioni, ma anche per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche nonché di opere igieniche, mi sembra sia rispettata la chiarezza delle norme di contabilità.

SOLIANO. Ritengo che anche la nostra Commissione, al pari di quanto ha fatto la VI Commissione della Camera dei deputati, debba richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza di stabilire una più giusta ripartizione dei tributi erariali a favore della Valle d'Aosta, tenendo conto che, così facendo, non soltanto si accoglierebbe un voto della Regione, ma la si porrebbe di fatto in condizioni di meglio far fronte alle proprie necessità.

BUZIO. Sono d'accordo con le argomentazioni e le conclusioni a cui è pervenuto il relatore.

FORTUNATI. Propongo che la nostra Commissione faccia suo l'ordine del giorno approvato dalla Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno al quale fa riferimento il senatore Fortunati:

« La VI Commissione permanente finanze e tesoro della Camera, nel discutere il disegno di legge n. 2223; tenuto conto delle particolari condizioni della Valle d'Aosta; considerato l'articolo 4 della legge 29 ottobre 1955, n. 1179, invita il Governo a rivedere il problema dei rapporti finanziari tra Stato e Regione della Valle d'Aosta, nel senso di elevare congruamente le quote di riparto dei tributi erariali assegnati alla Regione ». Naturalmente in questo testo dovreb-

mo sostituire le parole: « La VI Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati » con le altre: « La 5ª Commissione permanente finanze e tesoro del Senato » e le parole « disegno di legge n. 2223 » con le altre: « disegno di legge n. 943-B ». Siamo veramente tutti d'accordo su quest'ordine del giorno? Lo chiedo perchè mi sembra che la Valle d'Aosta non sia proprio la più diseredata delle nostre regioni.

FADA. Sarei dell'avviso di sopprimere la parola: « congruamente ».

TRABUCCHI. Io proporrei di sostituire alle parole: « elevare congruamente le quote di riparto dei tributi erariali assegnati alla Regione », le altre: « assegnare maggiori mezzi ».

Infatti bisognerebbe accertare la reale situazione della Regione.

FORTUNATI. Il semplice fatto che si continuino ad assegnare contributi straordinari significa che la Regione versa in stato di necessità.

TRABUCCHI. Non dobbiamo riesaminare il provvedimento, ma solo limitarci a valutare l'opportunità o no della modifica formale apportata dalla Camera dei deputati. Ed è bene, perchè, altrimenti, avremmo motivi per dolerci di un provvedimento che giustifica un contributo con esecuzione di opere stradali e riparazione di danni causati da terremoti e alluvioni. Diciamo solo che la Valle d'Aosta tende a spendere più di quanto ha a disposizione.

Non vorrei, però, che finissimo con l'impegnare il Governo per più di quanto possa in questo momento.

FORTUNATI. Il Governo ha accettato l'ordine del giorno della Camera dei deputati, sia pure come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

All'onere derivante dal precedente articolo 1 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Fortunati, Trabucchi, Zugno e Buzio il seguente ordine del giorno: « La 5ª Commissione permanente finanze e tesoro del Senato nell'approvare il disegno di legge n. 943-B; tenuto conto della particolare condizione della Valle d'Aosta; considerato l'articolo 4 della legge 29 novembre 1955, n. 1179; invita il Governo a rivedere il problema dei rapporti finanziari fra Stato e Regione della Valle d'Aosta nel senso di elevare congruamente le assegnazioni spettanti alla Regione ».

Metto in votazione l'ordine del giorno di cui ho testè dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Mazzoli e De Zan: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dalla imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, alla esportazione ed alla importazione delle armi in genere » (812)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Zugno, Mazzoli e

De Zan: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra nonchè esenzione dall'imposta di bollo degli atti relativi al trasporto, all'esportazione ed all'importazione delle armi in genere ».

Ricordo alla Commissione che noi abbiamo esaminato in sede referente questo disegno di legge, e precisamente nelle sedute del 29 aprile e del 17 giugno 1970. In quell'occasione la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decise di richiedere l'assegnazione del provvedimento in sede deliberante. Tale richiesta è stata accolta.

Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

F A D A , *relatore*. I colleghi ricorderanno che il rappresentante del Governo era rimasto molto perplesso circa l'articolo 2, mentre era d'accordo sugli altri articoli del disegno di legge. Personalmente, sentiti anche i proponenti, non ho obiezioni da sollevare, cioè mi rendo conto delle ragioni espresse dal Governo e quindi accedo senz'altro alla sua proposta di eliminare l'articolo 2.

Per conseguenza occorre modificare il titolo limitandolo solo a: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazioni di armi non da guerra », eliminando tutto il resto. Invito pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge.

A T T A G U I L E , *sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di modificare l'articolo 1 nel senso di includervi le Note aggiuntive.

P R E S I D E N T E . In sostanza le Note diventerebbero parte integrante dell'articolo 1, formando un articolo unico.

Per maggiore chiarezza leggo il testo del provvedimento come risulterebbe formulato:

Articolo unico.

La lettera b) del n. 58 della tabella allegata A al testo unico delle tasse sulle conces-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)59^a SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

sioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono rispettivamente sostituite dai testi seguenti:

« *b*) licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000).

La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.

Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunità economica europea.

La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè:

in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri.

in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;

in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale ».

A T T A G U I L E, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

S O L I A N O. Siccome siamo in materia di armi, è bene essere precisi; mi pare che la lettera *b*) porti le note, perchè normalmente, in materia governativa, abbiamo la formulazione dell'articolo più le note.

F A D A, *relatore*. È questa la ragione per cui i proponenti avevano adottato quella dizione. Però sta di fatto che, in seguito

ad una discussione piuttosto lunga avvenuta in sede referente, è stato consigliato di riportare tutto questo in un articolo unico in modo da renderne più facile la formulazione.

P R E S I D E N T E. Allora bisognerebbe dire: « La lettera *b*) del n. 58 della tabella allegato A al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni e le corrispondenti note sono rispettivamente sostituite dal seguente testo:

« *b*) licenza d'importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

Quindi seguono le Note, nel cui testo propongo di sostituire, alla sigla « MEC », le parole: « Comunità economica europea », come sarebbe bene si cominciasse a chiamare il Mercato comune.

T R A B U C C H I. Stiamo approvando un disegno di legge senza sapere bene il perchè; i bresciani forse lo sapranno e lo sa bene il relatore, senatore Fada, al quale diamo piena fiducia. Tuttavia non riesco a spiegarmi perchè per l'importazione di un fucile si paghi una certa tassa e per l'importazione di 30 fucili si paghi di meno: non riesco, cioè, a capire questo premio all'importazione di massa.

F A D A, *relatore*. Ringrazio il senatore Trabucchi della fiducia; tuttavia devo fargli notare che la Commissione ha già esaminato a fondo il provvedimento e si è resa conto della validità dei principi che l'ispirano in una serie di sedute in sede redigente alle quali egli non era evidentemente presente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

La lettera *b*) del n. 58 della tabella allegata *A* al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

Di quest'articolo il relatore, con il parere favorevole del Governo, ha proposto il seguente testo sostitutivo:

Art. 1.

La lettera *b*) del n. 58 della tabella allegata *A* al testo unico delle tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1º marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, e le corrispondenti note sono sostituite, rispettivamente, dal seguente testo:

« *b*) Licenza di importazione delle armi non da guerra e loro parti:

1) per ogni arma completa lire 1.500 (con un massimo di lire 30.000);

2) per ogni parte primaria od essenziale lire 200 (con un massimo di lire 10.000) ».

Note.

« La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello,

carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.

Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi della Comunità Economica Europea.

La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè:

in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;

in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;

in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale ».

Lo metto ai voti

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli avvisi e le domande per il trasporto, l'esportazione e l'importazione di armi ed i conseguenti provvedimenti delle autorità competenti, di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono esenti da imposte di bollo.

Note.

La tassa è dovuta per le importazioni delle armi, non da guerra, estere e per le loro parti primarie od essenziali, anche se allo stato grezzo, quali canna o canne, castello, carcassa, carrello d'armamento, otturatore, calcio, asta, bascula e fusto.

Le parti accessorie non sono soggette a tassa.

La tassa non è dovuta per l'importazione dai Paesi del MEC.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

La tassa non è altresì dovuta per le importazioni di armi, o loro parti primarie od essenziali, dai Paesi non comunitari, quando siano di provata origine italiana e cioè:

in reimportazione definitiva per rese di clienti esteri;

in importazione temporanea per riparazioni, revisioni, sostituzioni o lavorazioni in genere;

in reimportazione a fronte di esportazioni per tentata vendita, esposizioni in fiere e mostre all'estero od altre manifestazioni del genere fuori del territorio nazionale.

In conseguenza delle modifiche ed aggiunte apportate col nuovo testo dell'articolo 1, il relatore, con il parere favorevole del Governo, chiede la soppressione di questo articolo 2 le cui Note sono state assorbite dall'articolo precedente.

Metto ai voti tale emendamento soppresivo.

(È approvato).

Naturalmente anche il titolo del disegno di legge va modificato come segue: « Modificazioni alla tassa di concessione governativa sulle licenze di importazione di armi non da guerra ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Data la soppressione dell'articolo 2, l'articolo 1, già approvato, diviene articolo unico del disegno di legge.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1042-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VALSECCHI, relatore. Nel corso della seduta del 4 febbraio 1970 la nostra Commissione approvò il disegno di legge in esame, composto di 5 articoli; il primo comma dell'articolo 1 diceva: « La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1972 ». La Camera dei deputati ha modificato quest'ultima decorrenza, anticipandola al 1° gennaio 1971.

Penso che non ci sia bisogno di commentare questa modifica. Mi limito ad invitare la Commissione ad approvarla.

ATTAGUILE, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione della modificazione introdotta dalla Camera dei deputati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilito in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1971 ».

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli istituti di istruzione universitaria » (1255) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiarato aperta la discussione generale.

V A L S E C C H I , relatore. Il disegno di legge trasmessoci dalla Camera dei deputati consta di 7 articoli. Allo scopo di precisare meglio le modalità di una concessione di cui le Università già beneficiano dal 1940 in applicazione di disposizioni dell'Amministrazione finanziaria, all'articolo 1 si prevede la esenzione dall'imposta generale sull'entrata dei proventi derivanti alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati.

L'articolo 2 riguarda le cosiddette liberalità. Esso dispone che le somme erogate, anche mediante titoli azionari ed obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore dell'Università e degli Istituti di istruzione universitaria sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato. La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

Con ciò si ribadisce una norma già acquisita dalla nostra legislazione, esattamente nell'articolo 55 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592. La disposizione andò poi in desuetudine, non si sa perchè, dato che non fu mai abrogata. Quindi con la legge Tremelloni del 1957 si portò al 3 per cento il massimo della detraibilità, che ora viene ri-

pristinata nella misura antecedente a tale legge, ossia del 10 per cento.

L'articolo 3 precisa che: « Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati ». Quindi, in definitiva, sono entrate al netto, da qualsiasi parte provengano. Così pure (articolo 4) le liberalità sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella dell'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, quando siano a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'articolo 5 attua una norma burocratica secondo la quale le ritenute effettuate ai fini dell'imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) al dipendente personale dei suddetti Istituti vanno versate direttamente in tesoreria. L'articolo 6 estende queste norme anche a Istituti che sono anch'essi a rango universitario: osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologi, consorzi universitari, opere e fondazioni universitarie, nonché istituzioni universitarie di assistenza ed istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'articolo 7 è semplicemente una norma transitoria: « Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge »; proprio perchè vi sono situazioni non ancora concluse in attesa di questa legge.

Prego quindi la Commissione, intonando il suo voto alla volontà già espressa dalla Camera dei deputati, di approvare il disegno di legge.

T R A B U C C H I . Debbo fare tre osservazioni, la prima delle quali riguarda norma sull'imposta di ricchezza mobile per la categoria C/2, che in parte si accavalla con una norme del « decretone », perchè, in esso, abbiamo fatto delle modifiche in materia. Io adesso non ho presente il testo

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

preciso di quanto abbiamo stabilito su come le trattenute vanno versate.

La seconda osservazione, sulla quale gradirei il parere del senatore Fortunati, riguarda « le liberalità poste in essere da enti o privati, per l'istituzione di posti di professore di ruolo ». Ora queste sono quelle solite convenzioni che coprono delle consuetudini non sempre degne di approvazione perchè praticamente è molto facile nominare determinati professori di Università.

Infine, la terza osservazione è che manca quello che invece è costantemente essenziale per gli Istituti universitari: l'esenzione doganale per gli strumenti scientifici. Quando essi sono destinati alle Università, specialmente se donati da istituzioni estere, come la Carnegie eccetera, non pagano mai la dogana, e a ciò si provvede con licenza d'importazione provvisoria; poi, dopo anni che gli apparecchi sono stati adoperati e resi pressochè inservibili, vengono « riesportati ». Ma in realtà quello che bisognava stabilire nel disegno di legge è che il materiale scientifico donato alle Università deve essere esente da dogana.

PRESIDENTE. Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera, qualsiasi cambiamento, anche se si trattasse di miglioramenti, costringerebbe a rinviare il provvedimento all'altro ramo del Parlamento.

FORTUNATI. Sono d'accordo con la seconda e sulla terza osservazione del senatore Trabucchi perchè si verificano veramente delle situazioni strane in alcune Università. Contrariamente alle prassi, in questi ultimi tempi ispettori delle finanze mettono nuovamente in discussione tutto quello che si è fatto negli anni scorsi, soprattutto in riferimento all'imposta generale sull'entrata e a quelle di ricchezza mobile. Prescindendo dal problema dell'esenzione doganale, che dovrà essere in seguito attentamente esaminato, sorgono delle questioni che mettono molte volte le Università in condizioni di imbarazzo, alle quali si deve cercare poi il modo di ovviare. Credo che il problema dovrà essere esaminato in seguito, come pure dovrà essere riveduta la norma conte-

nuta nel secondo comma dell'articolo 4. Mi auguro che in sede di riforma universitaria qualcuno si ricordi di questo, in modo che, anche se non verranno annullati completamente gli eventuali abusi, essi vengano però ridotti nei limiti umanamente possibili dai controlli, perchè non avvenga che le convenzioni cui ha accennato il senatore Trabucchi siano pagate dai candidati. Questo si è verificato in modo particolare in certi tipi di Facoltà. Bisogna però riconoscere che negli ultimi tempi, almeno per l'esperienza che ho di Bologna, questi episodi sono andati riducendosi notevolmente.

VALSECCHI, *relatore*. Non ho nulla da replicare dato che sono tutti d'accordo. Faccio una riserva soltanto sulla questione delle dogane, perchè ho l'impressione che qualche cosa sia stato fatto in proposito.

PRESIDENTE. Anch'io ho questa impressione.

FORTUNATI. È stato fatto in riferimento al programma dei cento miliardi ultimamente stanziati.

VALSECCHI, *relatore*. Quindi qualche cosa si muove. Non ho quindi nulla da aggiungere, rinnovando la preghiera di approvare il disegno di legge.

ATTAGUILE, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la questione delle dogane, il settore tecnico avrebbe presentato qualche emendamento.

TRABUCCHI. No, basta che ci mettiamo d'accordo sulla via da seguire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le entrate delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

59ª SEDUTA (21 OTTOBRE 1970)

esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dall'imposta di bollo.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati diano alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

(È approvato).

Art. 3.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, oltre che per i contributi e gli assegni dello Stato, anche per le sovvenzioni e gli assegni erogati a loro favore da enti o da privati.

(È approvato).

Art. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro e di successione, compresa quella sull'asse ereditario globale netto, e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assi-

stente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 13-bis, sub articolo 1, della legge 24 giugno 1950, n. 465.

(È approvato).

Art. 5.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria versano direttamente in tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (categoria C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

(È approvato).

Art. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli e quelle previste dal terzo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, si applicano, oltre che alle Università e agli Istituti di istruzione universitaria, anche agli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai consorzi universitari, alle opere e alle fondazioni universitarie, nonchè alle altre istituzioni universitarie di assistenza e agli istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche alle situazioni e alle posizioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,30.